

ISTRUZIONI PER LE SOCIETA'

PER ELARGIRE PREMI E COMPENSI AI GIOCATORI

LEGGE FISCALE

Art. 67 testo unico lettera m. Entrata in vigore 1/1/1987

Si intendono per premi e compensi gli ingaggi, i rimborsi forfetari, i premi delle gare ed i compensi per incarichi amministrativi.

Tassabilità dei premi e compensi:

- Franchigia di euro 10.000 – Non deve essere riportato sulla sul Mod. 730/Unico
- Da 10.000 a 28.158 - Ritenuta a titolo d'imposta del 23% - No 730/Unico
- oltre la ritenuta diventa a titolo di acconto ed i compensi vanno dichiarati sul 730/Unico

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il **pagamento dei premi** dal 1° luglio 2018 per importi superiori ai 1000 € è d'obbligo il movimento tracciabile quindi o con assegni o bonifico bancario; per gli importi inferiori a 1000 € data l'incertezza normativa, ove possibile **si consiglia vivamente di effettuare pagamenti tracciabili.**

Per il **pagamento dei rimborsi** a piè di lista cioè documentati, non concorrendo a formare reddito imponibile Irpef, non va certificato e quindi al momento non è previsto alcun modo specifico di rimborso e conseguentemente si può pagare tramite assegno, bonifico bancario o contanti.

CERTIFICAZIONE PREMI

Al giocatore va fatto firmare un modulo con la certificazione del premio.

- Nel caso in cui il giocatore **non superi i 10.000 € annui**, la società potrà pagare l'intera somma dovuta al giocatore ed entro il 7 marzo dell'anno successivo al pagamento, dovrà inviare all'Agenzia delle Entrate mediante invio telematico, una certificazione per ciascun giocatore premiato che attesti che la società gli ha elargito una somma di denaro.

Sanzioni: la società avrà a carico 100 Euro per ogni omessa / tardiva / errata denuncia; se invece la denuncia viene presentata nel modo corretto ma con un ritardo fino a 60 giorni, la sanzione è di 33,33 Euro.

- Nel caso in cui il giocatore **superi i 10.000 € annui**, la società dovrà trattenere il 23% del premio al giocatore a titolo di ritenuta di acconto (esempio: premio di 100 €, al giocatore si verseranno 77 €, mentre 23 € si trattengono per la ritenuta). In seguito la società avrà due incombenze:
 1. Entro il 16 del mese successivo al pagamento, con Modello F24 (tributo 1040), la società dovrà versare la ritenuta d'acconto (come da esempio del capoverso precedente, dovrà versare 23 €).
 2. Entro il 31 ottobre dell'anno successivo al pagamento, la società dovrà fare anche il modello 770